

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 settembre 2022, n. 309 Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Grottaglie (TA). Conferma parere favorevole espresso con D.D. n. 260/2020 in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Grottaglie (TA), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

- all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione*" le "*1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine*";
- all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:
 - "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio

istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Con D.D. n. 260 del 09/10/2020 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rappresentato quanto segue:

“ (...) Posto tutto quanto sopra riportato;

rilevato che dall'“Allegato B” della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, risulta installata presso Soc. Coop. Onlus arl San Bernardo – Via Taranto, 73 - Grottaglie un'apparecchiatura RMN “PARAMED, 06-2000-00, 0,32 TESLA”;

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che "(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.(...)";
- la popolazione della ASL TA aggiornata al 1° gennaio 2020 (fonte ISTAT) è pari a 572.772 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 5 (4,77);
- nel territorio della ASL TA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 7 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 4 presso strutture pubbliche:
 - n. 1 presso il P.O. SS. Annunziata di Taranto (DSS UNICO Taranto)
 - n. 1 presso il P.O. di Castellaneta (DSS TA 01 – Ginosola)
 - n. 1 presso il P.O. di Martina Franca (DSS TA 05 – Martina Franca)
 - n. 1 presso il P.O. di Manduria (DSS TA 07 – Manduria)e n. 3 presso strutture private:
 - n. 1 presso la CdC D'Amore H. di Taranto (DSS UNICO Taranto)
 - n. 1 presso la CdC Bernardini s.r.l. di Taranto (DSS UNICO Taranto)
 - n. 1 presso la CdC Carlo Fiorino H. di Taranto (DSS UNICO Taranto);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario TA 06 - Grottaglie risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;

nell'arco temporale del bimestre di riferimento (08/11/2019 – 07/01/2020) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'ambito del DSS TA 06 - GROTTAGLIE (costituito dai Comuni di Carosino, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Rocca Forzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Grottaglie, inoltrata con la citata Pec del 02/01/2020 su istanza della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Latiano (BR);

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL TA il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti";

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie (TA) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Latiano (BR), per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Grottaglie alla Via Taranto n. 73, con le seguenti prescrizioni:

- l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (24/12/2019);
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di

nuova generazione”, della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica > a 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL TA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;

- *il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus” dovrà trasmettere con l’istanza di autorizzazione all’esercizio della RMN grande macchina, tra l’altro, copia dell’accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.*

(...) ed ha determinato: *“di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie (TA) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus” di Latiano (BR), per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Grottaglie alla Via Taranto n. 73, con le seguenti prescrizioni:*

- *l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione (24/12/2019);*
- *il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus” dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica > a 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL TA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;*
- *il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus” dovrà trasmettere con l’istanza di autorizzazione all’esercizio della RMN grande macchina, tra l’altro, copia dell’accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”.*

Con Pec del 20/04/2022 il Comune di Grottaglie ha trasmesso la nota prot. 12275/2022 di pari data ad oggetto: *“Istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento del Centro Medico Polispecialistico IGEA ubicato a Grottaglie alla Via Taranto n. 73, piano S1-t- 1-2.. Ex artt. 4 e 5.2.1 della L.R. 9/2017. Richiesta verifica di compatibilità e conferma compatibilità e conferma compatibilità precedentemente riconosciute alla Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus”” con la quale il responsabile del S.U.A.P. del medesimo Comune ha rappresentato quanto segue: “Premesso che:*

- *con Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta 9 ottobre 2020, n. 260, (...) codesta Spett.le Sezione regionale SGO, ha rilasciato ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie (TA) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale “San Bernardo a r.l. Onlus” di Latiano (BR), per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di 1 RMN grande macchina presso il*

Poliambulatorio sito in Grottaglie alla via Taranto n. 73;

- *con Aut. N. 566 del 01.11.2021 lo scrivente Sportello Unico ha autorizzato la suddetta Cooperativa alla realizzazione/installazione di 1 RMN grande macchina presso il surriferito Poliambulatorio ubicato in Grottaglie alla via Taranto n. 73;*

Considerato che:

- *con successiva pratica ID 01898690746-04062021-1039, asseverata al protocollo SUAP in data 05/06/2021, la Cooperativa Sociale Onlus a r.l. San Bernardo il Permesso di Costruire richiesto;*

Vista la nota prot. com.le 11829 del 15/04/2022 con la quale la Cooperativa San Bernardo ha presentato Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

Tanto premesso, considerato e visto,

Si chiede a codesta Spett.le Sezione SGO verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del Centro medico polispecialistico IGEA, ivi inclusa formale conferma della compatibilità precedentemente riconosciuta alla Cooperativa Sociale Onlus a r.l. San Bernardo per le funzioni già autorizzate e/o accreditate, ivi compresa, da ultimo, la surrichiamata intervenuta autorizzazione alla installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Centro medico IGEA (come da D.D. n. 260 del 09/10/2020).".

Posto tutto quanto sopra riportato,

considerato che

- l'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52 del 30/11/2019, è stato oggetto di abrogazione con L.R. n. 33/2021 e che non è più vigente la previsione ivi contenuta secondo cui *"può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione."* (sottolineatura aggiunta n.d.r.);
- pertanto, vale il termine ordinario contemplato nel combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., secondo cui il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- precisamente, nel caso di specie, il termine ordinario relativo al biennio di validità del parere di compatibilità rilasciato in favore della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" decorre dal 09/10/2020, data del provvedimento di rilascio del predetto parere, a cui va aggiunto il termine di centoventi giorni per effetto del mancato rilascio, nei termini previsti dal prefato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, con validità sino al 06/02/2023 per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per la n. 1 RMN grande macchina;
- si propone, di confermare il parere favorevole espresso con D.D. n. 206 del 09/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie (TA) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Latiano (BR), per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Grottaglie alla Via Taranto n. 73 e sino al 06/02/2023 per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di confermare il parere favorevole espresso con D.D. n. 206 del 09/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie (TA) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Latiano (BR), per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso il Poliambulatorio sito in Grottaglie alla Via Taranto n. 73 e sino al 06/02/2023 per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA) comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it;
 - all'Ufficio SUAP del Comune di Grottaglie (TA) suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it;
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "San Bernardo a r.l. Onlus" di Latiano (BR), coopsanbernardo@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente

Il Responsabile P.O.

(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Elena Memeo)